

Azienda di Servizi alla Persona  
**ISTITUTI MILANESI MARTINOTTI E STELLINE**  
**E PIO ALBERGO TRIVULZIO**  
 Via Marostica 8 – 20146 Milano

IMMEDIATAMENTE  
 ESECUTIVA

Seduta del giorno 13 MAR. 2013

Tenutasi presso la Sala delle adunanze Consiliari

**Consiglio di Amministrazione:**

			Presenti	Assenti
Dott.ssa	Laura Iris Ferro	Presidente	X	
Dott.	Bruno Perboni	Vice Presidente	X	
Dott.	Luigi Davide Clerici	Consigliere	X	
Dott. ssa	Francesca Crippa	Consigliere	X	
Dott.	Prof. Marcello Crivellini	Consigliere	X	
Dott.	Prof. Francesco Longo	Consigliere	X	
On.le	Tiziana Maiolo	Consigliere	X	

IL DIRETTORE GENERALE  
 (Dott. Giovanni Maria Soro)

Funge da verbalizzante \_\_\_\_\_

**DELIBERAZIONE CONSILIARE**

PROT.	Direzione o Area proponente o competente per materia:	Responsabile dell'Area proponente/Responsabile del procedimento	Parere di regolarità contabile del Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria	Parere di regolarità tecnica del Responsabile della Direzione o Area proponente o competente per materia
528/2012	Area Affari Generali e Legali		(Rag. Battista Laselva)	Area Affari Generali e Legali (Avv. Massimo Meraviglia)

**OGGETTO:** atto di citazione Fallimento C  
 l'autotrazione in liquidazione, già S  
 giudizio

**Compagnia di servizi per  
 s.r.l. – Costituzione in**

Il Consiglio di Amministrazione,

premesso che in data 7.02.2013, su iniziativa della dott.ssa Maria Grazia Ferrari nella sua qualità di curatore del Fallimento C – Compagnia di servizi per

l'autotrazione in liquidazione già S . s.r.l., all'Azienda veniva notificato atto di citazione a comparire all'udienza del 30.05.2013, ore di rito, avanti al Tribunale di Milano, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: "*piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa e reietta, previa ogni occorrenda declaratoria e accertamento così provvedere: In via preliminare e cautelare: - accertata la sussistenza del fumus bonis iuris del diritto azionato e del periculum in mora come documentato e descritto in narrativa inibire all'Azienda di Servizi alla Persona Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio (C.F. e P.Iva 04137830966), in persona del legale rappresentante pro tempore corrente in Milano, Via Marostica 8 qualsiasi atto o fatto dispositivo del diritto di proprietà superficaria e del diritto di superficie delle aree oggetto della scrittura privata del 1 dicembre 2005. In via principale e nel merito: - previo – ove ritenuto necessario – riconoscimento e verificaazione della scrittura privata del 1 dicembre 2005 sottoscritta tra l'Azienda di Servizi alla Persona Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio e C già srl accertato l'intervenuto trasferimento con detta scrittura privata del diritto di superficie e del diritto di proprietà superficaria sulle seguenti aree: A) Terreni siti in Milano identificati al Catasto Terreni di detto Comune come segue: - al foglio 364: particelle 17, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 32, 35, 68 e 68 (quest'ultimi derivati dalla soppressione del mappale 36); - al foglio 401 particelle 10,18, 11 e 3; B) Terreni siti in Segrate identificati al Catasto Terreni di detto Comune come segue: foglio 39, part. 21 e al foglio 46 part. 17 per un totale di circa mq. 6760, ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di Milano la trascrizione nei Registri Immobiliari di Milano della scrittura privata medesima in uno con la richiesta sentenza di accertamento (...)"*;

considerato che si rende necessario tutelare la posizione dell'Azienda nel summenzionato contenzioso al fine di contrastare le deduzioni *ex adverso* formulate e altresì di formulare in via riconvenzionale domanda di accertamento della natura di negozio simulato del contratto stipulato il 1 dicembre 2005 con l'allora S s.r.l. – ora C in liquidazione – laddove, sotto l'apparenza di un negozio costitutivo del diritto di superficie in capo a S s.r.l. le parti intendevano concordemente concludere un contratto di locazione, tesi questa già sostenuta in sede di opposizione al decreto di esecutività dello stato passivo del fallimento della controparte;

letto l'art. 13 dello Statuto che prevede che il Presidente legale rappresentante debba essere autorizzato dal Consiglio di Amministrazione a stare in giudizio;

visto il parere di regolarità tecnico-amministrativa e di legittimità dell'atto del Dirigente responsabile della Unità Operativa competente in materia espresso ai sensi dell'art. 22 comma 1 del Regolamento Regionale n. 11 del 4 giugno 2003 e dell'art. 30 comma 1 lett. a) del Regolamento di Organizzazione e Contabilità dell'Azienda;

acquisito il parere del Direttore Generale in ordine alla legittimità dell'atto espresso ai sensi dell'art. 30 comma 1 lett. c) del Regolamento di Organizzazione e Contabilità dell'Azienda;

previa votazione resa ai sensi di legge da cui risultano n. 7 voti favorevoli su n. 7 votanti

#### **DELIBERA**

per quanto indicato in premessa:

- 1) di prendere atto del giudizio incardinato dal Fallimento C . – Compagnia di servizi per l'autotrazione in liquidazione già S s.r.l. in persona del Curatore dott.ssa Maria Grazia Ferrari, con citazione a comparire avanti al Tribunale di Milano all'udienza del 30.05.2013;
- 2) di autorizzare il Presidente a stare in giudizio nel predetto procedimento giurisdizionale, conferendo contestualmente mandato giudiziale all'avv. Massimo Meraviglia, legale interno di questa Amministrazione, munendolo di procura alle liti al fine di assumere tutte le iniziative difensive più opportune a tutela dell'Ente, ivi compresa la formulazione, in via riconvenzionale, di domanda di accertamento della natura di negozio simulato del contratto stipulato il 1 dicembre 2005 con l'allora S s.r.l. – ora C . in liquidazione – laddove, sotto l'apparenza di un negozio costitutivo del diritto di superficie in capo a S s.r.l. le parti intendevano concordemente concludere un contratto di locazione;
- 3) di dare atto, ai sensi dell'art. 22 comma 4, del Regolamento Regionale n. 11 del 04.06.2003, che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo, stante la necessità di consentire la costituzione in giudizio dell'Azienda nei termini di rito.